CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 15/10/2024

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente - *Relatore*
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata con nota prot. n. 21246 del 3.10.2024, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 1163 del 3.10.2024;

VISTA l'ordinanza n. 23/2024 del 15/10/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore Presidente Dott. Giuseppe Tagliamonte;

Ritenuto in

FATTO

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata richiede a questa Sezione un parere, ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, circa la possibilità di conferire l'incarico di Dirigente Generale ad *"un dipendente pubblico che compirà 67 anni il 17 ottobre 2024"*. In proposito, il richiedente rappresenta che *«Lo stesso è già destinatario di un provvedimento da parte dell'Amministrazione nei cui ruoli dirigenziali è incluso, che dispone l'applicazione a favore del Dirigente "del trattenimento in servizio di cui all'art. 11, comma 1, de decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, fino al 01/01/2027 (ultimo giorno di lavoro 31/12/2026) per svolgere l'incarico di Direttore Generale […] dalla Regione Basilicata, per l'attuazione di interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"»*. Il Presidente della Giunta esplicita ulteriormente il quesito chiedendo *"un parere circa la possibilità di attribuire l'incarico in narrativa, valutate eventuali norme di contrattualizzazione relative all'ambito di applicazione della disciplina per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale a titolo oneroso a soggetti già lavoratori pubblici in età ordinamentale per la quiescenza, nel contesto normativo sopra indicato"*.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti per l'attivazione dell'azione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, il cui perimetro è divenuto oggetto di numerosi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Inoltre, affinché possa legittimamente esercitarsi la funzione consultiva, presupposto indefettibile deve essere il carattere generale ed astratto dei quesiti contenenti la richiesta di parere.

Ammissibilità soggettiva

Nel caso di specie, la richiesta deve ritenersi soggettivamente ammissibile sia in quanto formulata da uno degli Enti, la Regione, espressamente e tassativamente legittimati dalla norma (art. 7, comma 8, l. 131/2003) all'attivazione della funzione consultiva, sia in quanto proveniente dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata nella sua qualità, costituzionalmente prevista (Cfr., art. 121, comma 4, Cost.), di organo rappresentativo dell'Ente Regione.

Ammissibilità oggettiva

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, è necessario che il quesito posto dall'Ente abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica; che sia formulato in termini generali ed astratti; che non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente e che non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale e requirente), ovvero con giudizi pendenti presso altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

Sotto tale profilo, il Collegio ritiene che il quesito posto sia oggettivamente inammissibile, richiedendo, di fatto, valutazioni sul caso specifico e implicando una interferenza della

Corte con l'attività gestionale dell'Ente, che, secondo quanto riferito dalla stessa Regione istante, risulterebbe sostanziata in attività "*in corso di valutazione*", nonché con gli atti amministrativi già adottati o da adottare suscettibili di sindacato in altre sedi, anche giurisdizionali, tra cui quella contabile.

Si rappresenta, infatti, che la magistratura contabile, a cui sono attribuite funzioni giurisdizionali e di controllo (e nell'ambito di queste ultime anche funzioni consultive), non può partecipare in alcun modo all'esercizio dell'amministrazione attiva (in particolare provvedimentale), né assumere un ruolo di cogestione o di soggetto posto alla soluzione di conflitti interni o esterni all'ente, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio della separazione dei poteri e creerebbe tensioni all'interno del sistema delineato dalla Costituzione.

Qualora la Corte dei conti derogasse a tale fondamentale limite, si inserirebbe "*nei processi decisionali dell'ente, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale*" (Sezione Autonomie, n. 5/2006 cit.).

La medesima Sezione delle Autonomie (cfr., Deliberazione n. 24/2019) ha evidenziato, poi, che "*la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)*".

La funzione consultiva della Corte dei conti "*non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari*", anche perché, diversamente opinando, "*detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità*" (cfr., deliberazione Sezione Autonomie n. 11/2020), anche alla luce dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Il Collegio osserva come la richiesta di parere sia inammissibile anche sotto l'altro profilo oggettivo dell'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

In proposito, è utile richiamare quanto specificato sul tema dalla Sezione di controllo per la Regione Campania (cfr., Deliberazione n. 128/2024/PAR del 19.06.2024), che, chiamata ad esprimersi sulla portata applicativa dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, ha precisato che «*La norma su cui si appunta la richiesta di parere, infatti, introduce una disciplina transitoria volta a non indebolire le amministrazioni pubbliche nella delicata fase di attuazione di interventi previsti nel PNRR, consentendo alle stesse di continuare ad avvalersi delle figure dirigenziali apicali chiamate a svolgere compiti di attuazione dei progetti PNRR, ai fini di garantire il conseguimento degli obiettivi programmati. Si tratta di una norma che, come emerge dalla rubrica, detta "disposizioni per l'efficienza della pubblica amministrazione". Dalla rubrica della disposizione affiora la chiara finalità cui è ispirata la deroga che consente il trattenimento in servizio dei dirigenti apicali attuatori degli interventi PNRR. La disposizione, infatti, mira espressamente a garantire l'efficienza dell'amministrazione declinata sul versante della solerte attuazione degli interventi inclusi nel PNRR.*

Ciò è sufficiente ad escludere che il quesito formulato […] verta sulla materia contabile.

…omissis…

Nel caso di specie, emerge con nitore come la richiesta di parere non attenga all'interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti "strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa". Il quesito verte, infatti, sull'interpretazione di una disposizione dettata al dichiarato fine di garantire l'efficienza dell'amministrazione sul crinale dell'attuazione del PNRR. Il che rende la richiesta di parere inammissibile, sotto il profilo oggettivo, per difetto di attinenza alla materia contabile».

Ferma restando la rilevata inammissibilità oggettiva della richiesta di parere, incidentalmente, si evidenzia che sull'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, si è pronunciata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere prot. n. 6401 del 26 gennaio 2024.

In tale parere è sottolineato che "*in ogni caso, la prosecuzione del rapporto di lavoro deve essere disposta dall'amministrazione nei cui ruoli è inquadrato il dirigente che si intende trattenere*".

A tale ultimo riguardo, il Collegio osserva, muovendo proprio dalla sequenza procedimentale delineata nella richiesta, e dal "tipo" di scelta amministrativa residuante in testa alla Regione, che il "potere-dovere" di verificare la sussistenza dei requisiti integranti la possibilità del trattenimento in servizio del Dirigente risulta già compiutamente esercitato e definito dall'Amministrazione nei cui ruoli il medesimo è inquadrato.

Non si comprende, pertanto, quale ulteriore decisività valutativa possa residuare in ordine alla verifica dei requisiti integranti la speciale condizione derogatoria contemplata dalla normativa di settore (attuazione di interventi previsti dal PNRR).

Di conseguenza, l'ambito di operatività delle scelte discrezionali rimesse alla Regione appare dunque circoscritto all'apprezzamento di ulteriori e diversi elementi valutativi preordinati al conferimento in concreto dell'incarico dirigenziale in argomento.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo, per le ragioni esposte in parte motiva, la richiesta di parere formulata dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 15/10/2024.

Il Presidente – Relatore
F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 15/10/2024
Il Funzionario Preposto ai servizi di supporto
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO